

# Pet-trust e tutela dei diritti della Natura. Nuovi approcci a un tema emergente

Marta Buffoni

Discussione - sottoposto a  
Valutazione Scientifica

**Cita come:** Marta Buffoni,  
*Pet-trust e tutela dei diritti  
della Natura. Nuovi approcci a  
un tema emergente*, in *Trusts*,  
2026, 95.

**DOI:** 10.35948/1590-  
5586/2026.955

© 2026 Servizi per il Trust  
srl - Tutti i diritti riservati

## Tesi

Il tema dei “diritti della Natura” ha impegnato il dibattito giuridico sin dagli anni '70. Oggi torna di prepotente attualità sospinto dall'emergenza climatica in atto. L'urgenza della tutela richiesta mal si concilia con i tempi lunghi necessari per l'approvazione di leggi e con gli esiti incerti delle cause promosse per il riconoscimento e la tutela degli esseri viventi non umani. In questo scenario l'impiego del *pet-trust* appare utile a superare queste difficoltà e a realizzare un percorso di tutela più snello in attuazione dei precetti della Costituzione italiana.

## The author's view

*The issue of “rights of Nature” has been a topic of legal debate since the 1970s. Today, it is once again a hot topic, driven by the current climate emergency. The urgency of the protection required is at odds with the long time needed for laws to be passed and the uncertain outcomes of lawsuits brought for the recognition and protection of non-human living beings. In this scenario, the use of pet trusts appears useful in overcoming these difficulties and creating a more streamlined protection process in accordance with the Italian Constitution.*

Sommario: § 1. Premessa - § 2. La Natura e la sua azione nel mondo del diritto - § 3. Antropomorfizzazione della Natura: tra fallacia e necessità - § 4. Il *pet-trust* come chiave di (s)volta - § 5. Diritti della Natura e trust di beni pubblici - § 6. Sentieri per un'evoluzione culturale e giuridica

## § 1. Premessa

Il tema dei diritti della Natura<sup>1</sup> offre una rara e preziosa occasione di dialogo interculturale che, sul piano giuridico, mette a confronto il tradizionale approccio antropocentrico, diffuso in prevalenza nei Paesi dell'emisfero boreale e secondo cui il rapporto uomo-natura implica una posizione padronale del primo, con quello ecocentrico, prevalente nei Paesi australi, secondo cui, per contro, il mondo naturale ha un valore in sé, indipendente dall'utilità per l'essere umano.

Il flusso giuridico generato da questo dibattito, che procede dal sud verso il nord del mondo alimentato dall'emergenza climatica in atto, fa emergere nuove esigenze di tutela di cui sono portatori gli esseri viventi non umani (o più che umani)<sup>2</sup> che cessano di essere concepiti come risorse a disposizione dell'uomo e divengono centri di imputazione di interessi giuridicamente rilevanti non meramente passivi.

La metabolizzazione di questo approccio è tutt'altro che scontata perché richiede un percorso di convergenza tra, da un lato, un processo controintuitivo di disapprendimento e, dall'altro, una decisione tecnica (tramite atti normativi o sentenze) con la quale l'uomo rinuncia (o è costretto a rinunciare) ai propri privilegi in favore dell'ambiente naturale.

In questo contesto, non è peregrino domandarsi se e quale ruolo possa giocare l'istituto del trust nel processo di ibridazione in corso anche nell'ordinamento italiano.

## § 2. La Natura e la sua azione nel mondo del diritto

Prima ancora, però, è bene chiarire che cosa si intende per “natura” quando si parla dei suoi diritti.<sup>3</sup>

Nel panorama di diritto comparato è assente un’univoca definizione normativa di questo concetto. Esistono, però, due convenzioni internazionali del 1992 (la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e la Convenzione sulla biodiversità) che raccolgono il consenso scientifico, politico e normativo degli Stati su tre manifestazioni costitutive determinanti della natura: i) il sistema climatico (inteso come interazioni di energia e materia tra le diverse sfere della terra da cui originano le diverse forme di vita e che determinano la loro sopravvivenza); ii) la biodiversità (intesa come la diversificazione delle forme di vita nell’interazione con le sfere del sistema Terra); iii) l’umanità (intesa come forma di vita differente dalle altre, ma più interferente sulle altre).<sup>4</sup>

L’Italia è allineata con questa impostazione avendo ratificato entrambe le convenzioni.<sup>5</sup> Inoltre, a seguito della riforma costituzionale operata dalla L. [11 febbraio 2022, n. 1](#), la tutela degli ecosistemi e della biodiversità è stata inserita tra i principi fondamentali che devono guidare l’azione istituzionale ([art. 9 Cost.](#)). In questa prospettiva, quindi, sembrano sussistere le basi normative perché il riconoscimento dei diritti della Natura – se non già avvenuto – possa effettivamente prendere corpo nel nostro ordinamento.

Altra questione, poi, è chiarire quali siano questi diritti e come gli esseri viventi non umani (piante, animali, fiumi, montagne etc.) possano farli rispettare.

La domanda non è nuova e, anzi, il dibattito sul punto ha appassionato gli studiosi negli ultimi cinquant’anni trovando anche grandi interpreti giudiziari. È celebre, ad esempio, la *dissenting opinion* del giudice della Corte Suprema William O. Douglas nella causa [Sierra Club v Morton](#).<sup>6</sup> Nel dichiararsi contrario al progetto presentato dalla Walt Disney Company per la realizzazione di un complesso sciistico all’interno della Sierra Nevada, il giudice affermò che la voce del soggetto inanimato non deve rimanere inascoltata.<sup>7</sup> Questa sentenza ha contribuito all’affermazione della c.d. *Earth Jurisprudence*<sup>8</sup> che, dal canto suo, individua i diritti fondamentali di ciascuno dei membri della comunità vivente del Pianeta: il diritto a “esistere”, quello alla “riproduzione”, quello alla “preservazione” dei “cicli vitali”,<sup>9</sup> infine, quello di essere difesi dalla legge e di essere risarciti dei danni e delle violazioni arrecate.

In questa prospettiva, i comportamenti che infrangono questi diritti fondamentali sono da considerarsi illegittimi perché violano le regole di convivenza sulla Terra. L’ovvia conseguenza, quindi, è che l’uomo dovrebbe contenere la propria azione nei “limiti dell’inerzia irreversibile dei processi termodinamici del Pianeta”,<sup>10</sup> così come fanno tutte le altre specie viventi.

## § 3. Antropomorfizzazione della Natura: tra fallacia e necessità

È un dato di fatto, però, che ciò non accade. Si susseguono le rilevazioni scientifiche attestanti un costante superamento delle emissioni di gas-climalteranti<sup>11</sup> derivanti principalmente dalla combustione di fonti fossili (petrolio e carbone) impiegate nella produzione industriale e nei trasporti, con un picco record di emissioni globali raggiunto nel 2024. Accanto a questo fenomeno va registrato, poi, quello di più recente emersione determinato dall’impatto, sulle risorse idriche globali, dell’uso di enormi quantità di acqua per il raffreddamento dei server di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale. Tutto ciò senza dimenticare la deforestazione, il consumo di suolo, l’inquinamento generato dalle pratiche di iperconsumo che conducono ad un’iperproduzione di rifiuti spesso non correttamente conferiti nei circuiti di recupero o riuso.

Senza che occorra continuare l’elenco, è evidente che l’uomo persevera con le proprie attività interferenti con l’ambiente perché il pensiero giuridico-economico (almeno quello dominante) non è ancora giunto a riconoscere il primato della normatività naturale (intesa come insieme delle leggi fisico-chimiche da cui dipende la vita sulla Terra) su qualsiasi altra normatività artificiale, compreso il diritto.

Ne segue che, al momento, la Natura non può lottare da sola per i suoi diritti e si trova nella paradossale situazione di vedere che il loro riconoscimento dipende dall’uomo e dall’orizzonte giuridico culturale entro cui egli si muove.

In questo contesto, la strada più lineare – e più percorsa, almeno sino ad ora – passa attraverso l’attribuzione di personalità giuridica agli elementi naturali di volta in volta interessati dal percorso di tutela. Ciò avviene ora

tramite l'adozione di leggi - come nel caso della Spagna che, di recente ha riconosciuto personalità giuridica all'ecosistema del Mar Menor -,<sup>12</sup> ora tramite la pronuncia di sentenze,<sup>13</sup> ora, infine, tramite riconoscimento costituzionale, come nel caso dell'Equador che, unico al mondo, ha inserito nella propria carta fondamentale norme<sup>14</sup> che riconoscono la Natura come soggetto di diritti e permettono a chiunque di agire in giudizio per la sua tutela.

Si è tuttavia sostenuto che questa operazione sarebbe di per sé errata e disfunzionale perché antropomorfizzante. Essa comporterebbe, infatti, di umanizzare la Natura anziché di naturalizzare l'umano, come dovrebbe essere, poiché è l'uomo ad essere parte della Natura e non il contrario.<sup>15</sup> L'obiezione è senza dubbio suggestiva. Essa può - forse - essere superata considerando, oltre a quanto appreso si dirà, che l'attribuzione della personalità giuridica non mira a personificare gli enti naturali equiparandoli all'uomo, ma, piuttosto, ad "ampliare la categoria di 'vita' cui far riferimento e, per l'effetto, 'lo spazio mentale in cui muoversi'"<sup>16</sup> per individuare utili strategie di tutela.

Resta, però, che il percorso necessario per l'adozione di una legge (o di una sentenza) che riconosca e renda effettivi i diritti della Natura si caratterizza per una durata eccessiva ed un esito incerto, incompatibili con la situazione di urgenza ed emergenza ambientale in atto.

#### **§ 4. Il *pet-trust* come chiave di (s)volta**

Vien da chiedersi, allora, se una legge (o una sentenza) sia per forza necessaria.

La risposta è negativa, almeno per i Paesi che conoscono e applicano il diritto dei trust, come l'Italia.

Non vi è alcun dubbio che, attraverso il trust, entità naturali non umane possono diventare titolari di diritti, di situazioni giuridiche di vantaggio e, persino, agire in giudizio per la loro tutela tramite, ad esempio, un rappresentante nominato anche dal giudice. Tutto questo è già una realtà operativa tramite il c.d. "pet-trust".

Introdotta per la prima volta in California con una legge del 1990, il *pet-trust* nasce come strumento per approcciare la situazione dei proprietari di animali d'affezione che desideravano assicurarne la cura dopo la propria morte o in caso di sopravvenuta incapacità. Il fondo conferito in trust era, quindi, destinato a questo scopo.

Allo stato è ammesso in tutti gli Stati Uniti in favore di animali specificamente individuati con leggi che ne condizionano la validità alla presenza di un soggetto titolare del diritto di agire contro il trustee per l'adempimento del trust<sup>17</sup> e, quindi, nell'interesse dell'animale che ne è il beneficiario.

Immaginando di sostituire all'animale d'affezione una diversa entità naturale<sup>18</sup> e di scegliere una legge straniera che non preveda limiti di durata del trust (perché la vita dell'entità da proteggere non è, almeno in linea di principio, soggetta a termine), questa struttura appare adatta a rispondere all'esigenza di individuare uno strumento attivabile con celerità per rendere effettivi i diritti della Natura.<sup>19</sup> La sua operatività appare compatibile con l'ordinamento italiano nei limiti, ovviamente, dell'[art. 13](#) della convenzione de L'Aja.

L'approccio fiduciario consente, inoltre, di tutelare il beneficiario nella sua propria dimensione non umana, ossia per ciò che è, senza necessità di pre-attribuirgli una soggettività o personalità giuridica artificiale che, dunque, da requisito necessario, si trasforma in un inutile orpello. Ciò determina un alleggerimento del percorso di tutela rendendo più snello ed efficace il suo completamento.

A questa impostazione "più classica", che prevede l'istituzione di un fondo da destinare alla cura - in senso lato - dell'ente naturale, se ne può affiancare un'altra in cui anche il bene naturale diventa parte del fondo in trust.

In questo caso il bene, oltre che beneficiario, diviene esso stesso strumento della propria tutela perché, attraverso l'atto istitutivo, il disponente gli imprime una destinazione specifica di autotutela da realizzare attraverso i poteri e doveri assegnati al trustee.

#### **§ 5. Diritti della Natura e trust di beni pubblici**

La natura prevalentemente pubblica dei beni naturali non sembra porre particolari limitazioni all'impiego del trust.

Nel caso in cui l'ente pubblico di afferenza ritenesse più congruo mantenere la proprietà, si può ipotizzare un trust auto-dichiarato sul bene che si intende tutelare. In questo modo l'ente disponente, divenendo trustee, muterebbe la sua relazione con il bene assumendo l'obbligo di tutelarlo nel suo interesse specifico, anche attraverso la limitazione o inibizione delle attività umane che potrebbero violare i suoi diritti ad esistere, a preservarsi, alla salvaguardia dei suoi cicli vitali di rigenerazione e interazione con il resto dell'ambiente circostante.

Ciò consentirebbe l'attuazione, in concreto, di quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione in tema di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi e, in materia di tutela delle acque, permetterebbe di approntare uno strumento ulteriore e diverso rispetto al contratto di fiume<sup>20</sup> attualmente in uso.

Per altro verso, l'istituzione del trust potrebbe, almeno in linea di principio, determinare anche un beneficio contabile perché il fondo in trust verrebbe a costituire un patrimonio separato i cui costi di gestione non graverebbero più direttamente sul bilancio dell'ente.

Infine i beni demaniali,<sup>21</sup> incompatibili con il conferimento in trust in ragione della loro indisponibilità, restano tutelabili attraverso l'approccio "classico" di istituzione di un fondo dedicato.

## § 6. Sentieri per un'evoluzione culturale e giuridica

L'ipotesi qui tratteggiata in via embrionale, non vuole certo porsi come risolutiva della questione. Indubbiamente, però, può contribuire ad innescare un'evoluzione sotto il profilo culturale e giuridico nell'approccio al tema.

Culturale perché l'impiego del trust presuppone e implica uno spogliarsi, "un lasciar andare" in favore di qualcun altro, cioè un atteggiamento esattamente opposto a quello predatorio che in prevalenza continua a caratterizzare il rapporto uomo/natura. È pur vero che il bene viene affidato ad un altro uomo, ma costui ha un potere fiduciario sul bene che gli impedisce di farne ciò che vuole, di utilizzarlo nel suo interesse o di abusarne, può solo usarlo preservandolo, cioè rispettando i suoi cicli naturali anche nell'interesse di chi verrà dopo.

Giuridico perché emancipa il riconoscimento dei diritti della Natura dal processo legislativo o giudiziario i cui tempi e modi si rivelano incompatibili con l'urgenza che questa materia richiede.

Anzi l'impiego del trust potrebbe renderne definitivamente evidente il superamento, come peraltro già avvenuto per i trust patrimoniali da tempo operativi in Italia pur in assenza di una legge regolatrice nazionale.

---

### Note

1. La letteratura in materia di diritti della natura è molto vasta. Tra i tanti contributi preme ricordare: D. Di Micco, M. Graziadei, *The Italian Way to the Rights of Nature*, in *Italian National Reports to the XXIst International Congress, of Comparative Law - Asunción 2022*, 2022, 79 ss.; M. Carducci, 2017, "Natura (diritti della)", in *Dig. Disc. pubbl.*, VII Agg., Torino-Milano, 486 ss.

2. Così R. Macfarlane, *È vivo un fiume?*, Torino, Einaudi, 2025, 28.

3. In una prospettiva olistica e non strettamente giuridica è condivisibile definire la Natura come "un corpo relazionale di flussi di energia e materia" la cui tutela passa attraverso interventi incidenti su tali flussi di energia, prima ancora che sulle singole entità naturali, per riportarli entro i loro limiti fisici. Così M.C. Verciano, *Natura, cultura ed energia tra Nord e Sud del mondo*, in *Quaderni della decrescita*, 2025, 151.

4. G. Campeggio, *I diritti della natura: uno schema esplicativo*, in *Quaderni della decrescita*, 2025, 134.

5. La L. 15 gennaio 1994, n. 65 ratifica la Convenzione Quadro, mentre la L. del 14 febbraio 1994, n. 124 ratifica l'altra.

6. USA, Supreme Court, 19 aprile 1972.

7. "The voice of the inanimate object, therefore, should not be stilled...It merely means that before these priceless bits of America (such as a valley, an alpine meadow, a river, or a lake) are forever lost or are so transformed as to be reduced to the eventual rubble of our urban environment, the voice of the existing beneficiaries of these environmental wonders should be heard".

8. <https://www.earthjurist.org>.

9. G. Campeggio, cit., 140.

10. G. Campeggio, cit., 142.

11. Anidride carbonica, metano, azoto, solo per citare più importanti.

12. L. 30 settembre 2022, n. 19. Con sentenza 26 dicembre 2024, n. 142 il Tribunale costituzionale spagnolo l'ha dichiarata conforme alla Costituzione.

13. L'elenco aggiornato delle sentenze e degli atti normativi sul sito delle Nazioni Unite <http://www.harmonywithnatureun.org/>.

14. Artt. 71-74.

15. P. Cacciari, *Dalla natura oggetto d'uso alla natura soggetto autonomo titolare di propri diritti*, in *Quaderni della decrescita*, 2025, 38.

16. Così R. Macfarlane, cit., 102. In adesione alla tesi di questo autore, la Natura è indicata con la lettera maiuscola.

17. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti d'origine e in Italia*, Milano, 2024, 58 ss.

18. Si pensi, ad esempio, ad un'area verde connotata da essenze arboree secolari o magari in via di estinzione che il proprietario desidera preservare per garantire la biodiversità o perché la loro presenza in quella particolare zona ha un'azione positiva sul clima.

19. L'utilizzo del *pet-trust* come strumento per la tutela dei diritti della Natura è stato presentato alla Commissione Europea nell'ambito del [progetto Speak4Nature](#) quale parte del deliverable *The empirical level of ecological justice. Analysis of the current legal procedural techniques in EJ* (69 ss.) consultabile in accesso aperto sul sito del progetto <https://cordis.europa.eu/project/id/101086202/results>.

20. I Contratti di Fiume (CdF) "sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale" (art. 68-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

21. Nell'elenco indicato nell'art. 822 cod. civ. i beni demaniali comprendono il lido del mare, la spiaggia, le rade, i fiumi, i torrenti, i laghi e le acque definite pubbliche.

**Marta Buffoni** (1981), ha studiato Giurisprudenza nell'Università di Pavia conseguendo la laurea *magna cum laude*. È avvocatessa dal 2009 e opera presso lo Studio che ha fondato, con sedi a Novara e Savona. Nel 2021 ha conseguito l'abilitazione per il patrocinio avanti la Corte di cassazione.

È dottoranda all'Università del Piemonte Orientale in Ecologia dei Sistemi Culturali e Istituzionali.

È autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative sulle tematiche del diritto civile, bancario, finanziario, sostenibilità, e tematiche ambientali.

[info@martabuffoni.net](mailto:info@martabuffoni.net)